



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(L.R. 24 giugno 2011 n. 17)

EX IPAB Orfanotrofio Femminile "D.Ricciconti" ATRI (TE)

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA TECNICA

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 55 del 04/11/2020

OGGETTO - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE AREE ESTERNE SEDE DELL'ASP N.2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO IN ATRI (TE), VIA PIETRO BAIOCCHI N.29.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2016 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020.
CIG Z772D8041F

IL RESPONSABILE

VISTA - l'attribuzione della funzione di , Responsabile dell'Area Tecnica all'Agrot. Luciano Filiani, avvenuta nei modi di legge;

RITENUTO - di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATA - la propria precedente determina n. 32 del 1/07/2020, con la quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza alla ditta Sicuritalia SpA;

CONSIDERATO - che ad oggi il servizio affidato non ha ancora avuto avvio;
- che nella determina sopra richiamata, per mero errore materiale, è stato indicato tra i servizi affidati, è stato inserito l'intervento delle pattuglie in caso di allarme ma, considerando che non sono previsti impianti di allarme, il servizio non può essere affidato e, al punto 3) del dispositivo, è stato inserito l'importo errato di € 4.040,00 oltre IVA;

VISTO - la Legge n.241 del 7/08/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, (cd. Correttivo);

- in particolare l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- in particolare, l'art. 1 del Decreto Legge n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, il quale dispone che *“Al fine di incentivare gli fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”*;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che *«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»*;
- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, con delibera del Consiglio n.206 del 1/03/2018, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, *«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»*;
- l'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»*;

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, le quali hanno previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive*

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

- RITENUTO** - che il sottoscritto Agrot. Luciano Filiani, responsabile dell'Area Tecnica dell'ASP n.2 della provincia di Teramo risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- VISTO** - l'art. 6^{bis} della legge 7/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6/11/2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** - che, nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- PRESO ATTO** - della necessità di avviare con urgenza il servizio di vigilanza presso i locali dove ha sede legale ed operativa dell'ASP n.2 della Provincia di Teramo, ubicati in Atri (TE) alla Via Pietro Baiocchi n.29, anche alla luce delle indicazioni ricevute per le vie brevi dalla Presidenza dell'Ente, mediante sistema di videosorveglianza esclusivamente delle aree esterne l'edificio in parola;
- CONSIDERATO** - che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla messa in sicurezza dei locali dell'ASP n.2 della Provincia di Teramo, allo scopo di prevenire atti vandalici e furti, già subiti;
- PRESO ATTO** - del preventivo trasmesso per le vie brevi dalla ditta SICURITALIA SPA, con sede in Como, alla Via Belvedere n.2/A, partita IVA 07897711003, la quale ha rimesso un preventivo di importo complessivo pari ad € 4.280,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio per 36 mesi, così specificato:
- installazione in comodato d'uso per 36 mesi di n.3 telecamere;
 - servizio di videosorveglianza con acquisizione delle immagini sulle 24 ore e per 365 giorni l'anno, per un periodo di 36 mesi;
 - manutenzione dell'impianto per 36 mesi;
- compreso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e le richieste comunicazioni agli enti interessati;
- della nota trasmessa da Sicuritalia – Direzione Area Centro, in data 19/10/2020 e registrata al protocollo dell'ASP con il n. 1266, con la quale si chiede di rettificare l'affidamento;
- RITENUTO** - di affidare il servizio in parola all'operatore SICURITALIA SPA, tenuto conto della congruità dell'offerta e della disponibilità manifestata dall'operatore ad avviare l'esecuzione del servizio con immediatezza;
- TENUTO CONTO** - che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha verificato la regolarità contributiva mediante DURC protocollo INAIL_22440864 del 16/06/2020, da cui risulta la posizione regolare dell'operatore economico;
- che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'ASP non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- CONSIDERATO** - che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still period* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTO** - l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 in virtù del quale l'ASP è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** - che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 «*Misure urgenti in materia di sicurezza*», convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del CIG in modalità smart, prima del perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/07/2016;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare la propria precedente determina n. 32 del 1/07/2020 e di approvare il preventivo prodotto per le vie brevi dalla ditta SICURITALIA SPA, con sede in Como, alla Via Belvedere n.2/A, partita IVA 07897711003, di importo complessivo pari ad € 4.280,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio per 36 mesi, così specificato:
 - installazione in comodato d'uso per 36 mesi di n.3 telecamere;
 - servizio di videosorveglianza con acquisizione delle immagini sulle 24 ore e per 365 giorni l'anno, per un periodo di 36 mesi;
 - manutenzione dell'impianto per 36 mesi;compreso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e le richieste comunicazioni agli enti interessati;
3. di prendere atto della nota trasmessa da Sicuritalia – Direzione Area Centro, in data 19/10/2020 e registrata al protocollo dell'ASP n. 2 Teramo con il n. 1266, con la quale si chiede di rettificare l'affidamento;
4. di affidare, in conseguenza anche delle indicazioni ricevute per le vie brevi dalla Presidenza dell'Ente, il servizio meglio descritto al precedente punto 2, alla ditta SICURITALIA SPA come sopra generalizzata, per l'importo pari a € 4.280,00 oltre IVA;
5. di stabilire che il pagamento di quanto dovuto, avverrà nel seguente modo, a seguito di presentazione di regolare fattura:
 - canone mensile pari a € 100,00 oltre IVA per 36 mesi;
 - € 200,00 come contributo una tantum dopo l'installazione ed il collegamento delle telecamere;
 - canone mensile pari a € 120,00 oltre IVA per 24 mesi a decorrere dal secondo anno di contratto;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Agrot. Luciano Filiani;
8. di confermare il CIG Z772D8041F



Visto:

IL DIRETTORE

Dott. Sergio Di Felicianantonio

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Agrot. Luciano Filiani